

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 214**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

**CESARE SALVI**

per il reato di cui all'articolo 595, primo e secondo comma del codice penale  
(diffamazione)

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(CONSO)

**11 settembre 1993**

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Roma, 11 settembre 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to CONSO)

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Roma, 13 agosto 1993

Il prof. Cesare Salvi, nato a Lecce il 9 giugno 1948, era tratto a giudizio avanti al Tribunale di Roma per rispondere del delitto previsto e punito dall'articolo 595, 1° e 2° C.P. perchè nel corso di un convegno svoltosi il 28 ottobre 1989, riportato nell'articolo di stampa del quotidiano «La Repubblica», cronaca di Bologna del 29 ottobre 1989, offendeva anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Monti Mauro, affermando, tra l'altro, che «Monti era l'unico giudice che

non avrebbe potuto e dovuto fare l'inchiesta sul pentimento di Montorsi perchè Monti non era stato un qualunque iscritto alla massoneria, come è stato detto. Monti risulta iscritto, se i documenti ufficiali sono veri, in una particolare loggia che era affidata alla direzione di Gelli e nella quale comparivano Francesco Pazienza e Musumeci... Monti ne faceva parte insieme ai tre personaggi condannati in primo grado a molti anni di galera proprio in quel processo che Montorsi afferma essersi svolto in modo irregolare. Ma c'è un'altra ragione per la quale il giudice Monti non doveva condurre quell'inchiesta: pende al CSM un'indagine a suo carico per il sospetto che abbia avuto rapporti con il trafficante di droga, sospetto emerso da un'indagine condotta dal giudice Nunziata. Accusa infondata? Ce lo auguriamo nell'interesse di Monti e della credibilità della Magistratura italiana».

Con sentenza del 18 aprile 1991 il predetto Tribunale assolveva il prof. Salvi dall'imputazione ascrittagli perchè il fatto non costituisce reato.

Avverso tale pronuncia hanno proposto gravame l'imputato, il Procuratore della Repubblica e la parte civile dr. Mauro Monti ed il giudizio di appello dovrà essere celebrato avanti la Corte di Roma Sez. III penale.

Poichè nelle more, il predetto prof. Salvi è stato eletto senatore, si richiede l'autorizzazione a procedere nei confronti del medesimo ai sensi degli articoli 344, 3° comma, C.P.P. e 68 della costituzione.

Si allegano gli atti processuali.

*Il Sostituto Procuratore Generale*  
(F.to dr. Antonio ALBANO)